



Protocollo: 143580/RU

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

**VISTE** le istanze con le quali la King's Tobacco Italia S.r.l., in data 28 agosto 2019, pervenuta il 16 settembre 2019, e JT International Italia S.r.l., in data 17 settembre 2019, hanno chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

**CONSIDERATO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette –, allegata alla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 gennaio 2019, alla tabella B) – sigari –, alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in data 31 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302, alla tabella E) – altri

tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1076, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, in applicazione delle modifiche apportate al comma 3, lettera a), e al comma 5 lettere a), b), c), dell’art. 39 *octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alle aliquote indicate alle lettere b) e c) dell’Allegato I, del citato Testo Unico alla voce « Tabacchi Lavorati », disposte rispettivamente dall’articolo 1, commi 1074 e 1075 della legge richiamata, ha rideterminato, esclusivamente a tali fini, *la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sostituendole con le tabelle A, B, C e D allegata alla citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

**VISTO** l’articolo 1, commi 1077 e 1078, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che richiama il potere direttoriale di rideterminare *le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico ai sensi dell’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, per le esigenze evidenziate nella medesima norma;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 39-*quinquies*, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con determinazione del Direttore dell’Agenzia del 15 gennaio 2019 è già stata modificata la tabella A) sigarette;

**CONSIDERATO** che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori, ai sensi dell’articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alle tabelle A) sigarette, e D) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, come modificate e integrate;

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

La tariffa di vendita delle sotto indicate marche di tabacchi lavorati è modificata come di seguito:

<b>TABELLA A - SIGARETTE</b>				
<b>MARCA</b>	Confezione	da €/Kg.	a €/Kg.	pari ad € alla confezione
THE KING BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
THE KING BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
THE KING RED	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
THE KING RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
THE KING SILVER	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
THE KING SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40

<b>TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE</b>				
<b>MARCA</b>	Confezione	da €/Kg.	a €/Kg.	pari ad € alla confezione
WINSTON	da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
WINSTON BLUE	da 30 grammi	196,67	200,00	6,00
WINSTON CLASSIC	da 30 grammi	196,67	200,00	6,00

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

*Roma, 1° ottobre 2019*

**Benedetto Mineo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)